

Associazione A RITMO DI BAMBINO

Sede legale: Via Peschiera 18 - Conegliano

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICA STATUTO

VERBALE N. 9

Conegliano, 16/06/2022

Oggi 16/06/2022 alle 20.30 si riunisce l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "A ritmo di bambino" in modalità mista, ovvero in presenza presso la Casa della Musica, in via Stadio 7A a Conegliano e in telecomunicazione su piattaforma ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

1. *Approvazione modifiche allo Statuto per adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ai fini dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come Associazione di Promozione Sociale (APS).*

Gli associati adulti e rappresentanti dei minorenni partecipanti sono n. 69 così distribuiti: n. 34 in presenza, n. 22 collegati telematicamente e identificati audio/video e n. 13 rappresentati con deleghe verificate a norma del vigente statuto.

La presidente Angela Liessi e l'intero Consiglio direttivo sono tra i presenti presso la Casa della Musica. Il consigliere Michele Liessi è incaricato della verbalizzazione.

La presidente dà atto che l'assemblea stessa è stata regolarmente convocata mediante avviso personale agli associati, pubblicazione presso la sede delle attività e sul sito istituzionale. Verificato che l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è valida se sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto e che tale requisito è soddisfatto essendo presenti o rappresentati per delega n. 69 associati su 83 aventi diritto, la presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

La presidente ricorda che lo statuto è stato inizialmente approvato con atto costitutivo del 3/12/2016 e registrato il 9/12/2016. Successivamente, in data 15/07/2019, è stato modificato dall'assemblea straordinaria nella forma vigente, per lo scopo di adeguamento alla normativa sul RUNTS. Tali modifiche però non sono state giudicate sufficienti dall'ufficio regionale preposto all'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro regionale APS, perché contenente un elemento di non democraticità (prevalenza del voto del presidente in consiglio direttivo in caso di parità), nonché alcune carenze formali e di tecnica giuridica. Nel frattempo la procedura per una nuova revisione è rimasta bloccata a causa della pandemia da Covid19.

Il Consiglio direttivo nella seduta del 26/05/2022 ha licenziato la bozza di statuto aggiornato, che ora viene proposta all'Assemblea per l'approvazione. Per la nuova revisione si è proceduto partendo dal modello regionale inserendovi le definizioni specifiche che caratterizzano la nostra associazione, ovvero le finalità e attività, la partecipazione di associati minorenni, il periodo di bilancio e la durata del mandato del Consiglio direttivo; salvo i conseguenti minimi aggiustamenti editoriali il resto del testo è rimasto invariato.

Dato atto che il testo da approvare nei giorni scorsi è stato messo a disposizione online per una preventiva lettura da parte degli associati, con l'accordo unanime dell'assemblea, si dà lettura delle parti caratterizzanti, che nella sostanza corrispondono allo statuto vigente.

Dopo breve discussione nella quale si dà atto che i chiarimenti necessari sono stati puntualmente forniti nel corso della lettura e che non vi sono proposte di modifiche, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto come licenziato dal Consiglio direttivo nella seduta del 26/05/2022.

Il nuovo statuto così approvato, composto da trentadue articoli, viene allegato al presente verbale.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.15, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il verbalizzante
Michele Liessi

La presidente dell'Assemblea
Angela Liessi

REGISTRATO A CONEGLIANO addì

al n. 1290 serie 3 Rigocci €

(Euro)

29/06/2022
200,00
Duecento/00



IL FONZIONARIO
ANGELA LIESSI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzoso

Statuto dell'associazione "A ritmo di bambino APS"

Conegliano (TV)

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «**A RITMO DI BAMBINO APS**», assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in via Peschiera 18 nel comune di Conegliano (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende promuovere, favorire e diffondere, specialmente nell'ambito infantile e giovanile, la pratica del canto corale, come mezzo espressivo dell'emozione e come esperienza costruttiva in grado di favorire uno sviluppo armonico personale e sociale dell'individuo. Si propone di

- sviluppare la sensibilità musicale e artistica;
- allenare all'ascolto di sé e degli altri;
- valorizzare le doti individuali per una crescita corale;
- sensibilizzare all'importanza di assumersi degli impegni per realizzare progetti comuni, anche a lunga scadenza;
- creare occasioni di aggregazione e socializzazione sulla base dei valori universali di rispetto della dignità della persona, di uguaglianza, di amicizia, di pace e di solidarietà, che sono il fondamento dell'autentica convivenza umana.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera i, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione, organizzazione e gestione di formazioni corali, specialmente infantili e giovanili;

Supplente

organizzazione di corsi e laboratori vocali e musicali, nonché di esperienza sonora anche attraverso l'interazione tra diverse forme artistiche;

- organizzazione di eventi formativi sull'organizzazione e la gestione delle attività corali e musicali e relative attrezzature tecniche;
- promozione, organizzazione e implementazione, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, di concerti, spettacoli musicali, rassegne e concorsi musicali, attività ricreative compresi viaggi, nonché altre iniziative musicali e socio-culturali, anche editoriali e di produzione musicale e multimediale, che concorrano alla crescita e alla diffusione della cultura e dell'esperienza musicale e vocale;
- promozione, organizzazione di iniziative di gemellaggio e scambio culturale tra l'associazione e altre realtà simili, anche in ambito internazionale;
- collaborazioni e partecipazioni ad altre iniziative coerenti con le sue finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera nel territorio nazionale e prevalentemente nella Regione del Veneto.

Art. 6 (Ammissione)

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Per i richiedenti minorenni la domanda è presentata da un esercente la responsabilità genitoriale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e, limitatamente agli associati maggiorenni, poter essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Supelbre

L'associato minorenni è rappresentato nell'esercizio dei suoi diritti e doveri dagli esercenti la responsabilità genitoriale; l'associato minorenni, secondo le proprie capacità, è comunque tenuto a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Art. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, l'eventuale data di seconda convocazione e le modalità di partecipazione (in presenza o tramite mezzi di telecomunicazione).

Tale comunicazione è data a mezzo lettera o tramite posta elettronica, inviata al recapito risultante dal libro degli associati, o altra modalità idonea allo scopo e concordata con l'associato. L'avviso è anche affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione è ammessa, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra cinque e undici, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il numero di consiglieri da eleggere è fissato dall'Assemblea degli associati all'atto dell'elezione.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione del Consiglio direttivo può svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, sia consentito agli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea e che le comunicazioni avvengano in modo sufficientemente chiaro ai fini della verbalizzazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri membri,
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

Appl. 12

- 
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- stabilisce l'importo, le modalità e i termini di versamento della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente del Consiglio direttivo è il presidente dell'associazione.

Art. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato per i compiti, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e, laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

Angela Benini

• attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo ottobre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Suppl. l. n. 1

Art. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

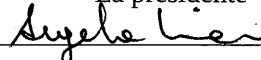
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Conegliano, 16 giugno 2022



La presidente


(Angela Liessi)